



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°83
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023.
Sospensione del Diritto di Uso Civico

Oggi **venticinque** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **08:30**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Loss Nicholas	Assessore	P
Sutto Mauro	Assessore	A

3	1
---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 53 del 21.06.2021 e n. 96 del 30.11.2021, esecutive, con le quali si sospendeva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal comma 6 dell'art. 15 della L.P. n° 6/2005 e s.m., il vincolo di Uso Civico esistente sulla parte della p.f. 1741/1 in CC. Ospedaletto per gli anni 2021 e 2022, al fine di procedere alla sua concessione in uso a titolo gratuito all'Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN) per scopi sportivi e si concedeva in uso, a titolo gratuito, per l'anno 2021 – periodo dal 1° luglio al 15 agosto e per l'anno 2022 all'Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN) per scopi sportivi, detta realtà, alle condizioni particolari indicate nel dispositivo della suddetta deliberazione.

Udita la relazione del Sindaco, il quale comunica che in data 16.11.2022, acquisita al prot. com. n. 4865, è pervenuta, da parte dell' Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN) domanda volta ad ottenere dall'Amministrazione comunale il rinnovo dell'uso a titolo gratuito, “essendo l'associazione fondata per attività ludico sportiva senza scopo di lucro”, di terreni di proprietà comunale individuati in parte della p.f. 1741/1 in CC. Ospedaletto, per scopi sportivi – trattasi dello sport del Soft Hair, al fine di praticare la loro attività ai fini di allenamento in previsione della partecipazione ad eventi regionali e nazionali.

Preso atto che l'appezzamento di terreno indicato è soggetto, nella sua totalità, al vicolo di Uso civico e pertanto va disposta la sospensione per il tempo in cui si mette a disposizione per attività che nulla hanno a che fare con l'Uso civico.

Preso atto che comunque il terreno stesso non riveste per i censiti e per la Comunità alcun interesse particolare, essendo attualmente una zona boschiva di poco valore;

Preso inoltre atto che, come si desume dalla nota depositata, l'Associazione richiedente è regolarmente iscritta a F.I.G.T. (Federazione Italiana Giochi Tattici), e che, in caso di esito positivo, l'Associazione si impegna ad effettuare le comunicazioni/richieste di autorizzazione alle Autorità competenti, quale l'Arma dei Carabinieri.

Considerato che ogni associato è regolarmente assicurato e sottoposto a visita medico sportiva con validità annua, come imposto da FIGT, e che le attività si svolgeranno nel pieno rispetto dell'ambiente; l'Associazione si impegna a mantenere pulito ed intatto il territorio, rimuovendo eventuali rifiuti ed utilizzando pallini di alta qualità, completamente biodegradabili/biocompatibili, aventi colorazione verde o marrone scuro.

Ritenuto di autorizzare, per l'anno 2023, l'attività di soft hair come richiesto.

Ritenuto peraltro opportuno restringere l'area, in modo da salvaguardare maggiormente il nucleo di case esistenti a nord, come da planimetria allegata.

Considerato che nella medesima area viene praticata la caccia, e che, pertanto, l'attività proposta non dovrà interferire in alcun modo con la stessa, disponendo di autorizzare l'esercizio di quanto richiesto, per l'anno 2023, solamente dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° luglio sino al 15 agosto.

Considerato, inoltre, che l'Associazione dovrà rispettare la normativa in materia vigente e dovrà in ogni caso porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità di persone che avessero a transitare nei pressi dell'area data in concessione – l'area dovrà essere adeguatamente segnalata e delimitata con idonea cartellonistica ed ogni altro modo e modalità.

Preso atto che non sono giunte alla data attuale formali domande da parte di censiti portatori del Diritto di Uso Civico di vedersi assegnare la concessione del medesimo sito.

Vista e richiamata la L.P. 14.06.2005 n. 6 e s.m., Disciplina dell'amministrazione dei beni di Uso civico di cui alla Legge 16.06.1927 n. 1766 e s.m., e di essa, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 13, comma 2: la sospensione temporanea del vincolo di uso civico può essere disposta, previa autorizzazione della Provincia, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del Comune;
- articolo 15, comma 1: la sospensione del vincolo di suo civico può essere disposta per la realizzazione di opere, interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali;
- articolo 15, comma 2: la concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico;
- articolo 15, comma 3: il corrispettivo deve essere congruo ed impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10;
- articolo 10: le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio di uso civico; le eventuali eccedenze possono essere destinate: all'incremento e al miglioramento del patrimonio di uso civico, anche mediante l'acquisizione o la realizzazione di immobili o opere che possano essere gravate di uso civico; al finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del Comune o della frazione; al finanziamento totale o parziale, anche mediante trasferimento di fondi a soggetti terzi, ovvero all'attuazione di attività e di iniziative di interesse comunale o frazionale;

Visto l'art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. n° 6/2005, in base al quale il corrispettivo di cui all'art. 15 della legge può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria....

Vista e richiamata parimenti la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2161 di data 11.10.2013, in base alla quale la sospensione viene autorizzata in funzione di concessioni in uso del bene, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 della L.P. 14.06.2005, n° 6 e s.m., o costituzioni di diritti reali di superficie o servitù prediale, a titolo oneroso, quando questi comportamenti per i titolari del diritto di uso civico un effettivo vantaggio. Qualora tale vantaggio sia costituito, in tutto o in parte, da un corrispettivo, esso deve essere congruo e non simbolico e l'amministrazione competente deve indicare le modalità di reimpiego nel rispetto delle destinazioni indicate dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n° 6 e s.m.. La sospensione del vincolo di uso civico è sempre temporanea e relativa ed è autorizzata, ricorrendone i presupposti, per le finalità indicate dall'amministrazione competente. A prescindere dalla loro durata, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali di superficie o servitù prediali su beni di uso civico, non è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l'esercizio dei diritti di uso civico.

Richiamata inoltre la circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. prot. n. S110/13/23691/1.1.2/6-13 dd. 15.01.2013, avente per oggetto "modificazioni alla L.P. 14.06.2005, n. 6", nella quale è previsto espressamente che, sebbene il comma 5 dell'art. 15 della L.P. n. 6/2005 relativo alla determinazione del corrispettivo in caso di sospensione del vincolo di uso civico (che fa riferimento all'indennità di asservimento) in caso di opere pubbliche o di pubblica utilità sia stato abrogato dalla L.P. 27.12.2012, n° 25 (legge finanziaria provinciale 2013), è mantenuto il principio della congruità del corrispettivo, rimettendo alle Amministrazioni competenti di valutare in autonomia e senza limiti minimi la determinazione del corrispettivo richiesto.

Richiamato altresì l'articolo 15, comma 6, della L.P. n° 6/2005, il quale prevede espressamente che per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a n. 9 (nove) anni è richiesta l'autorizzazione del

competente servizio Autonomie Locali della P.A.T., da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.

Vista la L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m., recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento, in particolare l'art. 19 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m., in particolare l'art. 10.

Vista la L.P. 09.12.2015 n° 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. n° 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)".

Considerato che, in esecuzione di detta L.P. n° 18/2015, dal 01 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n° 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della medesima L.P. n° 18/2015, che prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo n° 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m..

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 16 dd. 28.06.2018, esecutiva a' sensi di legge.

Vista la deliberazione consiliare n° 05 dd. 28.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il DUP ed il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023, con la Nota Integrativa.

Vista e richiamata pure la deliberazione della Giunta comunale n° 04 dd. 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza; loro sostituiti.

Visto il Codice civile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2.

Visto il Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.;

Richiamato lo Statuto comunale vigente.

Preso atto dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m.;

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal comma 6 dell'art. 15 della L.P. n° 6/2005 e s.m., il vincolo di Uso Civico esistente sulla parte della p.f. 1741/1 in CC. Ospedaletto di cui all'allegata planimetria, chiamata a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'anno 2023, al

fine di procedere alla sua concessione in uso a titolo gratuito all'Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN) per scopi sportivi;

2. Di concedere in uso, a titolo gratuito, per l'anno 2023 – periodo dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° luglio al 15 agosto - all'Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN) per scopi sportivi, detta realtà; alle seguenti condizioni particolari:
 - vengano in generale rispettate le norme di legge e regolamentari in materia vigenti; in particolare in materia di sicurezza. A tal fine l'Associazione e/o i suoi associati dovranno essere regolarmente assicurati per eventuali danni che avessero a prodursi nel corso ed a causa delle varie attività alla proprietà comunale, alla proprietà di terzi e/o a persone. Dovrà essere data la prescritta comunicazione all'Arma dei Carabinieri competente per territorio;
 - il terreno utilizzato dovrà essere adeguatamente delimitato, specialmente in occasione delle attività di allenamento o di gioco; con la posa della prescritta cartellonistica;
 - il terreno dovrà essere mantenuto pulito e sgombro da rifiuti di qualsiasi genere prodotti dall'attività ed in occasione della stessa;
 - l'associazione dovrà svolgere adeguati interventi di manutenzione ordinaria dell'area concessa al fine di ottimizzare la fruibilità della stessa a vantaggio di tutti i censiti per i periodi esclusi dall'utilizzo a titolo esclusivo;
 - dovranno essere utilizzati pallini di alta qualità completamente biodegradabili/biocompatibili certificati (colore verde o marrone scuro);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m..

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi:

- *opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;*
- *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro n. 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104 e s.m.; oppure, in alternativa,*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro n. 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e s.m..*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-22

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 del 25-11-2022

Oggetto: Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 413 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 del 25-11-2022

Oggetto: Concessione in uso ad Associazione sportiva dilettantistica S.D.T. G.A.L.T., avente sede legale in Telve (TN), di terreni di proprietà comunale, parte p.f. 1741/1, per scopi sportivi. Anno 2023. Sospensione del Diritto di Uso Civico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa